

### Allegato 3 – Risoluzione 6.4: statuto del Segretariato permanente dell'Accordo Pelagos

Le Parti dell'Accordo Pelagos relativo alla creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i mammiferi marini:

*Considerato* l'articolo 12, comma 1, dell'Accordo Pelagos relativo alla creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i mammiferi marini, qui appreso denominato "Accordo Pelagos", prevedendo che *"le Parti [tengano] regolarmente riunioni per la messa in opera e l'applicazione del presente Accordo. Esse fissano le condizioni di organizzazione di tali riunioni tenendo conto delle strutture già esistenti [...]"*;

*Considerato* quanto previsto dal Piano di gestione dell'Accordo Pelagos, adottato nel corso della seconda Riunione delle Parti tenutasi il quindici e il sedici settembre duemilaquattro all'Isola d'Elba (Italia), relativamente allo sviluppo di una struttura amministrativa o di gestione adeguata all'attuazione operativa del suddetto Accordo – Risultato 4 della linea di attività ADM tema 1 *"messa a punto delle strutture di gestione a livello tripartito"* con particolare riguardo a:

- la Riunione delle Parti;
- la riunione dei *National Focal Points*;
- il Comitato scientifico e tecnico;
- il Segretariato permanente;

*Considerato* il regolamento interno della Riunione delle Parti, adottato nel corso della seconda Riunione delle Parti tenutasi il sedici settembre duemilaquattro all'Isola d'Elba (Italia) e il regolamento interno del Comitato scientifico e tecnico, adottato nel corso della terza Riunione delle Parti tenutasi il trenta e il trentuno ottobre duemilasei all'Isola di Porquerolles (Francia), ed entrambi emendati nel corso della quarta Riunione delle Parti tenutasi dal diciannove al ventuno novembre duemilanove nel Principato di Monaco;

*Considerato* il regolamento finanziario dell'Accordo Pelagos adottato nel corso della quarta Riunione delle Parti tenutasi dal diciannove al ventuno novembre duemilanove nel Principato di Monaco;

*Considerata* la risoluzione 6.2 dell'Accordo Pelagos relativa al miglioramento della *governance* dell'Accordo, adottata nel corso della sesta Riunione delle Parti tenutasi il quindici e il sedici dicembre duemilaquindici a Hyères (Francia), prevedendo in particolare che:

- *"[sia] tempestivamente [valutata] la possibilità di attribuire al Segretariato permanente dell'Accordo uno status giuridico finalizzato al miglioramento del suo funzionamento"*;
- *"la sede del Segretariato permanente, attualmente situata a Genova (Palazzo Ducale) sia trasferita presso il Principato di Monaco, che si farà carico di tutte le spese relative al mantenimento ed alla operatività della nuova sede e che il trasferimento della sede del Segretariato permanente sarà effettuato a cura del nuovo Segretariato permanente, successivamente al suo insediamento;"*

Considerato che le Parti hanno deciso, nella Risoluzione 6.2 adottata nel corso della sesta Riunione delle Parti tenutasi il quindici e il sedici dicembre duemilaquindici a Hyères (Francia), di *"valutare tempestivamente la possibilità di attribuire al Segretariato permanente dell'Accordo uno status giuridico finalizzato al miglioramento del suo funzionamento"*, sulla

base della proposta della Parte monegasca (paragrafo 43 del resoconto della sesta Riunione delle Parti);

1. *adottano* lo statuto del Segretariato permanente dell'Accordo, secondo quanto descritto nell'allegato alla presente risoluzione;
2. *ricordano* che tale statuto può essere emendato in occasione di ogni Riunione ordinaria delle Parti e su richiesta del Paese ospite o di una delle Parti. Tale richiesta dovrà pervenire al Segretariato permanente e ai *National Focal Points* delle Parti dell'Accordo al più tardi sessanta giorni prima della seduta della Riunione delle Parti;
3. *ricordano* che il Segretariato permanente dell'Accordo è incaricato della gestione dei bilanci preventivi adottati ogni due anni dalla Riunione delle Parti;
4. *incaricano* il Segretariato permanente di verificare che il regolamento interno della Riunione delle Parti, il regolamento interno del Comitato scientifico e tecnico e il regolamento finanziario siano conformi alla presente risoluzione e alla risoluzione 6.2 dell'Accordo, adottata nel corso della sesta Riunione delle Parti tenutasi dal quindici al sedici dicembre duemilaquindici a Hyères (Francia), e, secondo necessità, di sottoporre al parere del Comitato scientifico e tecnico le eventuali e occorrenti proposte di emendamento, per la successiva considerazione delle Parti;
5. *decidono* di provvedere, entro sei mesi dall'adozione della presente risoluzione, a definire criteri e modalità per la valutazione delle attività svolte dal Segretario esecutivo e dal Vice Segretario esecutivo, al fine di dare attuazione a quanto previsto all'articolo 6 dello statuto del Segretariato permanente dell'Accordo Pelagos in allegato alla presente risoluzione.

## **ALLEGATO DELLA RISOLUZIONE 6.4**

### **Statuto del Segretariato permanente dell'Accordo Pelagos**

#### **Articolo 1 – Funzioni del Segretariato permanente**

Il Segretariato permanente espleta le seguenti funzioni:

- a) organizzare e garantire il segretariato della Riunione delle Parti, della riunione dei *National Focal Points*, del Comitato scientifico e tecnico e, a seconda delle necessità, degli eventuali gruppi di lavoro;
- b) garantire o fare garantire, la traduzione dei documenti di lavoro e l'interpretariato durante le Riunioni delle Parti, dei *National Focal Points*, del Comitato scientifico e tecnico e, a seconda delle necessità, degli eventuali gruppi di lavoro;
- c) garantire i rapporti e facilitare la cooperazione tra le Parti, e tra queste e le organizzazioni internazionali pertinenti governative e non governative;
- d) assistere le Parti nell'applicazione dell'Accordo;
- e) richiamare l'attenzione della Riunione delle Parti su tutte le questioni relative agli obiettivi dell'Accordo;
- f) presentare ad ogni sessione ordinaria della Riunione delle Parti un resoconto sui propri lavori per la loro approvazione, nonché sull'applicazione dell'Accordo;
- g) preparare e gestire il bilancio dell'Accordo;
- h) garantire la trasmissione delle informazioni sull'Accordo e sulla sua attuazione;
- i) eseguire ogni eventuale missione a lui conferita dalla Riunione delle Parti o dai *National Focal Points*;
- j) garantire la rappresentazione dell'Accordo nelle istituzioni pertinenti per assicurarne la sua diffusione.

#### **Articolo 2 – Composizione del Segretariato permanente**

1. Il Segretariato permanente è costituito da un Segretario esecutivo e dal suo Vice, entrambi assunti a tempo pieno e nominati dalla Riunione delle Parti.
2. Il Vice Segretario esecutivo è soggetto/soggetta alla supervisione del Segretario esecutivo, il quale rende conto delle attività del Segretariato permanente alla Riunione delle Parti.
3. Il Segretariato permanente può avvalersi di personale messo a disposizione dalle Parti con lo scopo di assisterlo per le attività di ordine generale o particolare.

#### **Articolo 3 – Durata dei mandati del personale del Segretariato permanente**

Il mandato del personale del Segretariato permanente ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.

#### **Articolo 4 – Il Segretario esecutivo**

1. Il Segretario esecutivo è nominato dalla Riunione delle Parti.
2. Il Segretario esecutivo è a capo del Segretariato permanente, ne gestisce le attività e ne è responsabile di fronte alle Parti.
3. Il Segretario esecutivo rappresenta il Segretariato permanente presso terzi.
4. Il Segretario esecutivo, al fine di espletare correttamente le proprie funzioni e nell'ambito del mandato e delle decisioni adottate dalle Parti, può concludere contratti e altri atti giuridici, secondo il diritto nazionale applicabile.
5. Il Segretario esecutivo predispone e gestisce il bilancio adottato dalla Riunione delle Parti.
6. Il Segretario esecutivo prepara un resoconto annuale sulle attività condotte dal Segretariato permanente, nonché sull'attuazione dell'Accordo, lo presenta alla riunione dei *National Focal Points* e lo sottopone ad ogni Riunione ordinaria delle Parti per loro approvazione.

#### **Articolo 5 – Il Vice Segretario esecutivo**

1. Il Vice Segretario esecutivo è nominato dalla Riunione delle Parti.
2. Il Vice Segretario esecutivo coadiuva il Segretario esecutivo nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

#### **Articolo 6 – Valutazione periodica del Segretario esecutivo e del Vice Segretario esecutivo**

1. Le attività svolte dal Segretario esecutivo e dal suo Vice vengono valutate, al termine dei rispettivi periodi contrattuali, dalle Parti dell'Accordo.
2. L'eventuale rinnovo del Segretario esecutivo e del suo Vice è subordinato all'esito positivo della valutazione di cui al precedente punto 1.

#### **Articolo 7 – Disposizioni finanziarie**

1. I costi del personale del Segretariato permanente (Segretario esecutivo e Vice Segretario esecutivo) sono a carico dell'Accordo.
2. Il Segretariato permanente attiva e gestisce un apposito conto corrente bancario, presso primario istituto bancario del Paese dell'Accordo ospitante il Segretariato permanente, per l'esecuzione del bilancio preventivo adottato dalla Riunione delle Parti.